

STATUTO

TITOLO I - STORIA, DENOMINAZIONE, SEDE

Articolo 1.

Nel maggio 1920 per iniziativa e pietà dei Terziari dipendenti dai Frati Minori della Provincia Tridentina di S. Vigilio fu istituita in Rovereto la Pia Opera "Famiglia Materna" che funzionò fino dalla sua origine in base ad uno Statuto approvato con Decreto 22 maggio 1920 n. 24963, del Commissariato Generale Civile della Venezia Tridentina, mirando, come dice il suo nome, "alla formazione della famiglia materna, là dove è impossibile la famiglia parentale" e permettendo così di "diminuire, anzi far sparire i 'figli di nessuno', i trovatelli, facendoli crescere con le mamme, dell'amore e della vita delle loro mamme, circondati dalle cure e tenerezze materne" (Dal Manifesto dei Fondatori, 1919).

Nel 1932 l'Istituto veniva ampliato e sistemato al fine di creare, in occasione delle faustissime nozze delle Loro Altezze Reali Umberto di Savoia e Maria del Belgio, un'Opera assistenziale Provinciale. I fondi necessari a tale scopo furono devoluti alla Opera Pia per diretto interessamento della Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Dal 1944 al 1975 l'Opera ha ospitato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di Rovereto.

Dal 1983 al 1986, dopo la vendita di parte del patrimonio, l'Opera veniva completamente ristrutturata per adeguarla alle mutate esigenze dell'accoglienza di madri nubili e di donne in difficoltà.

L'Opera ha svolto la propria attività sotto forma di I.P.A.B. dal 1933 al 1998, quando, con delibera della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige n. 610 del 23 aprile 1998, essa è stata riconosciuta quale ente avente i requisiti, previsti dalla L.R. n. 3/96, per ottenere la depubblicizzazione.

Con determinazione n. 21 di data 06 Novembre 1998, rettificata con determinazione n. 27 di data 27 Novembre 1998 del Dirigente del Servizio Affari generali della Provincia Autonoma di Trento viene riconosciuta la personalità giuridica privata alla Fondazione "Opera Famiglia Materna" con decorrenza giuridica dal giorno 01 Gennaio 1999.

La Fondazione Opera Famiglia Materna, con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali n. 4 di data 26 Febbraio 2002 viene iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche al n. 161.

Il 14 gennaio 2006 veniva adottata una modifica statutaria che modificava il nome della Fondazione, da "Opera Famiglia Materna" a quello originario di "Famiglia Materna".

La Fondazione ha svolto e svolge la propria attività grazie

al contributo fattivo e all'impegno profuso dai Patroni, tra i quali si sono sempre distinti i Patroni onorari per le loro eccezionali benemerienze ed il particolare sostegno accordato alla Fondazione.

Nell'anno duemilaventi l'attività della Fondazione Famiglia Materna viene estesa, con modifica dello statuto, al settore dell'istruzione, prevedendo l'attivazione di corsi scolastici per il conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, tramite la gestione di istituzioni scolastiche in possesso del riconoscimento della parità ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.

Articolo 2.

A seguito della depubblicizzazione è istituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Famiglia Materna".

Articolo 3.

"Famiglia Materna" ha sede in Rovereto (TN) in Via Saibanti, n. 6 ed opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.

La variazione dell'indirizzo di "Famiglia Materna" all'interno del medesimo Comune non comporta l'attivazione dell'iter di modificazione statutaria, ma viene riportata nello Statuto a seguito di apposite deliberazioni consiliari.

"Famiglia Materna" per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie anche in altre aree del territorio nazionale o in paesi esteri.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Articolo 4.

"Famiglia Materna" si propone il perseguimento di finalità di solidarietà, sia a livello nazionale che internazionale, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

In particolare, Famiglia Materna ha lo scopo di tutelare, promuovere e favorire lo sviluppo di esperienze di comunità e solidarietà tra le persone, con specifico riferimento all'istituto della famiglia in tutti i suoi aspetti, quali l'educazione e l'assistenza ai coniugi, la tutela della maternità e l'educazione dei bambini e dei giovani in genere; accogliere e tutelare le donne e i loro figli in situazione di difficoltà a causa di crisi nei rapporti familiari e sociali, sfruttamento o violenza fisica e morale, fragilità personali e genitoriali, povertà e rischio di emarginazione. Nel sostenere e valorizzare le donne, "Famiglia Materna" incoraggia ogni azione volta al riconoscimento dei loro diritti, alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica, alla formazione e alla realizzazione di sé nel contesto familiare, sociale, culturale, lavorativo ed economico.

Nell'ambito dell'istruzione "Famiglia materna" si propone di

attivare percorsi scolastici volti al conseguimento di un titolo di studio avente valore legale, secondo l'ordinamento vigente in materia di istruzione di cui alla Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito anche "Legge provinciale sulla scuola"), anche con riferimento all'acquisizione e al mantenimento della parità scolastica, secondo le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione emanato con DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. (di seguito anche "Regolamento di attuazione").

A titolo esemplificativo e non esaustivo "Famiglia Materna" promuove: l'assistenza nelle relazioni di coppia sul piano della coltivazione dell'amore e del rispetto reciproco, la cura del ruolo educativo dei genitori, l'educazione dei bambini e dei giovani, in special modo nei confronti delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale; favorisce l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate; attua progetti di solidarietà sia nazionale che internazionale volti al superamento della povertà, dei conflitti, delle discriminazioni e delle violazioni dei diritti umani.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, "Famiglia Materna" può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

"Famiglia Materna" non persegue fini di lucro.

Articolo 5.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 4, "Famiglia Materna" potrà, tra l'altro:

a) istituire e gestire direttamente centri di accoglienza per donne sole e i loro figli, case rifugio e alloggi protetti per donne e minori vittime di violenza, consultori familiari, programmi di trattamento e rieducazione rivolti agli uomini autori di violenza nei confronti delle loro partners, centri di accoglienza per stranieri e profughi, centri di educazione e aggregazione per bambini, adolescenti e giovani, nonché sostenere ed anche ospitare enti analoghi e simili gestiti da terzi.

b) promuovere la conoscenza e l'informazione sui temi dell'accoglienza, della famiglia, della maternità e dell'educazione dei minori, del contrasto alla violenza di genere, della difesa dei diritti umani e della solidarietà, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di ricerche;

c) promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni di carattere socio-culturale, al fine di divulgare e diffondere presso la cittadinanza la conoscenza delle proprie attività.

d) progettare e sviluppare iniziative di formazione, avviamento ed inserimento lavorativo per soggetti ed utenti socialmente svantaggiati;

e) costituire e partecipare ad organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative ed altre imprese sociali, anche a livello internazionale, nonché costituire e partecipare ad altre fondazioni ovvero società;

f) avviare e gestire istituzioni scolastiche paritarie, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della Legge provinciale sulla scuola e nel Capo I del Regolamento di attuazione.

In particolare, Fondazione Famiglia Materna prevede il subentro nella gestione dell'Istituzione scolastica paritaria "G.Veronesi" (Scuola primaria Veronesi e Scuola secondaria di primo grado Veronesi), funzionante, con tale status, a decorrere dall'anno 2000, attualmente gestita dalla Cooperativa Sociale G.Veronesi, Soc. Cooperativa, senza trasferimento delle sedi che permarranno a Rovereto, in Via Saibanti n.6 per la Scuola primaria e in Via Balista, n. 19 per la Scuola secondaria di primo grado.

Il passaggio di gestione avrà come oggetto il complesso dei beni finalizzati all'esercizio dell'attività scolastica e l'impianto organizzativo per lo svolgimento delle funzioni didattiche ed amministrative, al fine di garantire nel concreto la continuità della gestione.

Fondazione Famiglia Materna, in qualità di soggetto gestore subentrante, provvederà a presentare alla struttura provinciale competente le dichiarazioni, ad assumere gli impegni e allegare la documentazione previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

Per il raggiungimento dello scopo sociale "Famiglia Materna" potrà usufruire di sovvenzioni pubbliche o private, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi altra natura con enti privati e pubblici, locali, nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 6.

Il patrimonio di "Famiglia Materna" è costituito da beni mobili e beni immobili.

Il patrimonio può essere accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio;
- 3) dalle somme derivanti da sovvenzioni o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito ed enti in genere.

Il patrimonio di Famiglia Materna sarà descritto in apposito inventario cui fare riferimento per ogni successiva variazione allo stesso.

Articolo 7.

"Famiglia Materna" provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

- a) con i redditi del proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 4 e 5;
- c) con i contributi dei Patroni;
- d) con erogazioni liberali di qualsiasi natura;
- e) con sovvenzioni e/o contributi di enti pubblici, privati, istituti di credito e enti in genere, anche in virtù di apposite convenzioni stipulate con essi; ai fini dell'ammissione ai contributi provinciali a sostegno dell'istruzione scolastica paritaria, previsti al Capo II del Regolamento 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., Fondazione Famiglia Materna si impegna al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della Legge provinciale sulla scuola e specificati dall'art. 10 del Regolamento di attuazione. Con riferimento all'intervento previsto dall'art. 20 del Regolamento ("Assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza") Fondazione Famiglia Materna potrà stipulare con la struttura provinciale competente la convenzione di cui ai successivi articolo 21, comma 3 e articolo 22, commi 3 e 4.
- f) con la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti inerenti gli scopi e le attività della Fondazione;
- g) con ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, da Famiglia Materna.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 8.

"Famiglia Materna" é retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, i quali vengono così nominati:

I) quattro dall'Assemblea dei Patroni scelti tra i Patroni medesimi;

II) uno dal Padre Provinciale dei Francescani della Provincia di S. Vigilio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e durerà in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito.

Qualora venisse meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente a far data della nomina dei quattro membri da parte dell'Assemblea dei Patroni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Tanto il Presidente quanto il Vicepresidente ed i

Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Articolo 9.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, ovvero di fax o e-mail, indicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse di "Famiglia Materna", il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Articolo 10.

Al Consiglio é affidata l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, di "Famiglia Materna". Il Consiglio provvede al regolare funzionamento di "Famiglia Materna"; delibera sui modi di gestione della medesima; adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari, utili ed opportuni per il buon andamento di "Famiglia Materna" e per il raggiungimento dei fini statutari.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre la modifica dello statuto, da adottarsi con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri.

Ad esso spetta assumere gli eventuali lavoratori dipendenti e decidere in merito al rapporto di lavoro relativo.

Il Consiglio convoca altresì l'Assemblea dei Patroni e redige il bilancio preventivo e consuntivo annuali. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti del Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e della stessa fondazione.

Articolo 11.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede di "Famiglia Materna".

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti dirime chi presiede.

Le votazioni si fanno per appello nominale.

Trattandosi di questioni riguardanti persone, le deliberazioni devono aver luogo sempre a voti segreti.

In caso di assenza ovvero impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, ovvero il membro più anziano di nomina, e, in mancanza, il più anziano di età.

Capo II - Presidente

Articolo 12.

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza di "Famiglia Materna", con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, nonché redige la relazione da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea dei Patroni.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva e comunque entro 40 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Capo III - Patroni

Articolo 13.

I Patroni di "Famiglia Materna" sono distinti in tre categorie:

a) Patrono Fondatore è il Terz'Ordine Francescano, dipendente dalla Provincia di S.Vigilio e i diritti di patrono sono esercitati dal Padre Provinciale, il quale, nelle assemblee può farsi rappresentare da un suo delegato;

b) Patroni Onorari sono coloro che, con eccezionali benemeritenze, favoriscono Famiglia Materna. La loro designazione sarà fatta su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) Patroni Ordinari sono coloro che vengono iscritti dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita domanda di ammissione da indirizzarsi al Consiglio stesso. I Patroni Ordinari versano una quota annua minima di € 10,00 (dieci virgola zero zero), la quale potrà venire aggiornata, anche ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Perdono la qualifica di Patroni Ordinari coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti delle quote annuali sono determinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14.

L'Assemblea dei Patroni è convocata per eleggere i consiglieri di amministrazione di propria competenza e per la presentazione della relazione annuale sull'attività di "Famiglia Materna".

Ogni Patrono avrà diritto ad un voto e non potrà avere più di una delega di altro Patrono.

I Patroni Ordinari che non saranno in regola con il versamento della quota annuale non potranno votare, né delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Patroni o loro delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante entrambi designati dall'Assemblea all'inizio di ciascuna seduta.

Capo IV - Organo di revisione

Articolo 15.

L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione dura in carica per un numero di esercizi pari a quello del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di controllare il rispetto dello Statuto e l'operato degli amministratori, nonché la veridicità dei conti presentati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni dell'Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

L'Organo di Revisione può essere riconfermato.

All'Organo di Revisione potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, fatto salvo comunque l'eventuale rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare all'interno dell'Organo di revisione il componente individuato con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lettera e) della legge provinciale sulla scuola.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Articolo 16.

L'esercizio finanziario di "Famiglia Materna" ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo annuale, che dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio deve essere verificato dall'Organo di Revisione a mezzo di apposita relazione e quindi depositato presso la sede sociale.

Dal bilancio devono risultare all'attivo i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e gli eventuali proventi relativi ad attività marginali svolte, ed al passivo gli impieghi effettuati.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziaria-

rio dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone un rendiconto annuale dell'attività di gestione dei contributi provinciali per l'istruzione paritaria, di cui all'art. 76 della Legge provinciale sulla scuola, corredato di apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, redatto e presentato alla struttura provinciale competente secondo le modalità stabilite dall'art. 17, comma 2, del Regolamento di attuazione.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Articolo 17.

La Fondazione "Famiglia Materna" si estingue, a seguito di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Patroni, adottata con il voto favorevole di almeno quattro membri, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Famiglia Materna può essere inoltre dichiarata estinta per i motivi e con le modalità di cui all'art. 27 c.c.

All'atto dell'estinzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di "Famiglia Materna", che resterà dopo esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non profit, con particolare riguardo per quegli enti aventi analogo indirizzo e/o ispirazione.

Articolo 18.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare uno o più regolamenti interni, al fine di disciplinare particolari materie oggetto dell'attività di "Famiglia Materna".

Con riferimento alla materia dell'istruzione, il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento interno, al fine di definire gli aspetti educativi, didattici, organizzativi, funzionali e disciplinari connessi alla gestione dell'istituzione scolastica paritaria.

Il regolamento interno dovrà prevedere un organismo espressione della parte istruzione che garantisca a tale parte l'opportuna autonomia, pur nel quadro del soggetto giuridico unitario, che è la Fondazione.

Il regolamento interno dovrà prevedere, ai fini della trasparenza, che le iscrizioni degli alunni siano accolte sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sarà garantita la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica, secondo le modalità stabilite dall'art. 30, comma 4bis, della Legge provinciale sulla scuola e dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento di attuazione emanato con DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg..

Articolo 19.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge vigenti.

Articolo 20

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto resta in carica per il periodo di mandato previsto al momento della nomina.

Firmato: Antonio Planchenstainer - Raffaele Greco (sigillo)